

## 350.330 Ordinanza sul deposito di armi, esplosivi e mezzi di accensione

*emanata dal Governo il 28 agosto 1967*

*ai sensi dell'art. 20 della legge sulla giustizia penale (LGP) dell' 8 giugno 1958*<sup>1</sup>

**Art. 1**<sup>2</sup>

**Art. 2 Armi**

Ai commercianti di armi è permesso conservare armi da tiro utilizzabili e armi lancia gas solo in locali al sicuro da scassi.

**Art. 3**<sup>3</sup>

**Art. 4 Sorveglianza**

La Polizia cantonale cura che la presente ordinanza venga osservata.

**Art. 5 Contravvenzioni**

Chiunque contravviene alle prescrizioni della presente ordinanza è punito con arresto o multa ai sensi dell'articolo 20 della legge sulla giustizia penale (LGP) dell'8 giugno 1958.<sup>4</sup>

**Art. 6 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi Cantionali.<sup>5</sup>

### **Note finali**

1 CSC 350.000

2 Abrogato con art. 12 CSC 350.320

3 Abrogato con art. 12 CSC 350.320

4 CSC 350.000

5 Pubblicata il 17 feb. 1968, RC 1967, 413